

C.C. n.ro 28 del 03.06.93

ORIGINALE

(Proseguizione seduta del 21.05.93)

Prot. n.

Data

O G G E T T O : ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'Anno MILLENOVECENTONOVANTATRE addi' TRE del mese di Giugno, alle ore 20,30 in COSSATO ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione ; Sono intervenuti i Signori Consiglieri :

	+-----+		+-----+
	!Pres!		!Pres!
	!-----!		!-----!
SCARAMAL SERGIO	! Si !	ALLORTO MAURO	! No !
FRANZONI MARIANGELA	! Si !	COLOMBO PIER ERCOLE	! No !
PAOLINI ENNIO	! Si !	BALOSSINO CARLO	! Si !
SASSI SERGIO	! Si !	BUSSOLINO FRANCO	! Si !
PINO ALFREDO	! Si !	MONATERI GIOVANNI	! Si !
FERRARI LORENZO	! Si !	SIGNORELLI MARIA PIA	! Si !
ANGIONO NADIA	! Si !	DE TOMMASI UGO	! Si !
BIANCHETTO BUCCIA ERMANNO	! No !	COMOGLIO GINO	! Si !
LA BARBERA GASPARE	! Si !	PASCHETTO GIUSEPPE	! Si !
BRANDALESE GIANFRANCO	! No !	MOSCA CIRVELLA GIULIANO	! Si !
ARMELLIN RODOLFO	! Si !	BORTO ERMANNO	! Si !
PAGANI LUCIANO	! No !	BOTTA FRANCO	! Si !
PICCO ADRIANO	! Si !	MANCINI GIUSEPPE	! No !
PELOSI SERGIO	! No !	ZAMBON PIERO ORLANDO	! No !
HAGGIA RENZO	! No !	BOCCHIO RAMAZIO GIAN GIUSEPPE	! Si !
	+-----+		+-----+

Così' presenti n 21 su 30 Consiglieri assegnati e in carica. Partecipa l'infrascritto Segretario Generale MARCUZZI Dott. PAOLO
Il Signor SCARAMAL SERGIO nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta la legalita' della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

(prosecuzione seduta 21.5.1993).

OGGETTO: Esame ed approvazione Convenzione e Statuto Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale.

Il PRESIDENTE riferisce che "L'Assemblea dei Sindaci facenti capo all'U.S.S.L. 48" ha approvato lo Statuto per la costituzione di un Consorzio di Comuni" per lo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali" finora svolte dall'Assemblea dei Sindaci, in collaborazione con l'U.S.S.L. 48. Sicche', con l'adozione dell'atto deliberativo in oggetto, il Comune di Cossato va a compiere un passo necessario in vista dell'istituzione di un organismo con strutture proprie e distinte dell'U.S.S.L., autonome da quest'ultima; seppur con essa rimarranno "i rapporti relativi ai presidi sanitari".

Soggiunge il relatore che quanto si va a compiere e' un passo molto coraggioso perche' a livello regionale non esistono esperienze consimili, trattandosi di un esperimento pilota su cui e' incentrata finanche l'attenzione della stessa Regione.

Il motivo primario che ha indotto i Comuni del Biellese Orientale a muoversi in direzione dell'istituzione del Consorzio e' dato dalla preoccupazione per quel che puo' derivare dall'accorpamento dell'U.S.S.L. 48 con l'U.S.S.L. 47 di Biella; donde l'esigenza di muoversi con una certa tempestivita', per evitare che l'incombente accorpamento abbia a pregiudicare l'espletamento di servizi riguardo ai quali notevoli sono state la cura e la diligenza profuse dal competente settore dell'U.S.S.L. 48 ed anche dai corrispondenti Comuni.

Quindi, il relatore passa rapidamente in rassegna le varie disposizioni del testo statutario; riservandosi tutti gli approfondimenti del caso, ove ne venga fatta richiesta nel corso della discussione che il Presidente dichiara immediatamente aperta.

Ottiene per prima la parola la consigliera Maria Pia SIGNORELLI. Ella dichiara l'atteggiamento favorevole del gruppo del P.S.I. all'iniziativa diretta alla realizzazione del Consorzio dei Servizi, che e' di evidente utilita' sociale; dichiara pero' che ai consiglieri del P.S.I. appare meno "appropriato" un punto della struttura del Consorzio: la posizione e del Direttore e del Segretario del Consorzio, che lo Statuto prevede ricopribili da funzionari part-time. Invece, ad avviso dei consiglieri del P.S.I., Direttore e Segretario devono essere funzionari a tempo pieno, stante l'entita' e la qualita' dei servizi che al Consorzio faranno capo.

Il consigliere Giovanni MONATERI chiede quale debba essere, in Cossato, la sede del Consorzio.

Gli risponde il PRESIDENTE: L'intendimento e' di stabilire la sede del Consorzio presso la sede dell'attuale U.S.S.L. 48, in considerazione dei vantaggi che ne possano derivare dal punto di vista funzionale, per i persistenti collegamenti con le strutture operative dell'U.S.S.L. Ma si tratta di indicazione che, in prosieguo, potra', eventualmente, essere riesaminata.

Di poi il Presidente, quanto al rilievo formulato dalla consigliere Signorelli, afferma che sicuramente sarebbe miglior soluzione quella di prevedere che Direttore e Segretario del Consorzio siano funzionari a tempo pieno; peraltro, esigenze di ordine finanziario non consentono, al presente, se non l'affidamento dei relativi compiti a funzionari part-time.

Il consigliere PINO Alfredo, richiamandosi a notizie avute in ordine ai provvedimenti che sta assumendo la Regione Piemonte circa la ripartizione territoriale delle U.S.S.L., afferma che l'iniziativa ora all'esame di questo Consiglio comunale bene si iscrive nella linea di mantenere operanti, anche dopo l'accorpamento di U.S.S.L. 47 ed U.S.S.L. 48, tutte le sedi esistenti attualmente nell'ambito dell'U.S.S.L. 48. In modo particolare il discorso vale per la sede del distretto di Cossato; ed a tale proposito il Comune di Cossato ha da giocare un ruolo non secondario dal momento che immobili di proprietà del Comune di Cossato sono in atto adibiti a sede di servizi sanitari ed anche socio-assistenziali.

Il consigliere Adriano PICCO dice di che va condiviso tutto quanto detto dal collega Pino; e soprattutto, nell'attuale momento che è di difficoltà per la "sanità piemontese", è doveroso assumere e sviluppare tutte le opportune iniziative atte a mantenere la diffusione sul territorio degli esistenti servizi sanitari ed, a maggior ragione, dei servizi socio-assistenziali. Esprime quindi, il consigliere Picco, qualche perplessità sulla prevista durata sino al 2030 del Consorzio in oggetto; durata che potrebbe essere eccessiva in considerazione del fatto che tutta quanta la materia è in rapida evoluzione, per cui non sembra opportuno dare assetto stabile, alla materia stessa, per così lungo tempo. Insiste quindi, il consigliere Picco, su quanto espresso dal collega Pino e cioè: facciano i Sindaci del Biellese orientale tutto quanto è nelle loro possibilità perché sia garantita la continuità del funzionamento dei servizi erogati dalla U.S.S.L. 48, nell'interesse delle famiglie e delle popolazioni locali.

Il consigliere Giovanni MONATERI dichiara che alla proposta di deliberazione in oggetto i consiglieri del P.S.I. daranno voto favorevole, pur mantenendo fermo il rilievo che precedentemente ha formulato la collega Signorelli.

Il SINDACO dice che la preoccupazione rilevata, dai consiglieri intervenuti, di garantire la continuità dei servizi erogati dall'U.S.S.L. 48 è presente in tutti i Sindaci della zona. Conseguentemente, l'impegno in tal senso non mancherà; già nei prossimi giorni si terrà un incontro con le organizzazioni sindacali per affrontare la questione in argomento.

A questo punto, in mancanza di ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e, sulla proposta di deliberazione in oggetto, indice la votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune fa parte dell'Associazione dei Comuni

per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L. N.48;

Che i servizi socio-assistenziali, attivati su tutto il bacino di utenza del territorio ricompreso nell'U.S.S.L. N.48, grazie alla gestione associata hanno raggiunto un livello ottimale che si ritiene opportuno debba essere mantenuto;

Che il prossimo accorpamento dell'U.S.S.L. 48 di Cossato con l'U.S.S.L. 47 di Biella a seguito della riforma sanitaria in atto suggerisce di mantenere i servizi di cui trattasi nei medesimi ambiti territoriali di quelli già favorevolmente sperimentati;

Ritenuto pertanto opportuno riassumere la gestione dei servizi socio-assistenziali affidati all'U.S.S.L. 48 per gestirli in forma associata mediante la costituzione di Consorzio Intercomunale, tra i medesimi Comuni ricompresi nel territorio dell'U.S.S.L. N.48;

Visti gli allegati schemi di convenzione e di statuto per la formazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale, composti rispettivamente di 11 e 30 articoli e ritenuti conformi agli intendimenti di questa Amministrazione e pertanto meritevoli di essere approvati;

Visto l'art.1 del D.L. 35/1991, come convertito nella legge 111/91;

Visto l'art.25 della legge 142/90;

Vista la L.R. 20/1982;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90 dal Segretario Generale in data 17.5.1993;

Presenti N. 24 consiglieri, essendo entrati durante la trattazione del presente argomento i consiglieri BRANDALESE Gianfranco, MANCINI Giuseppe e ZAMBON Piero Orlando;

Con N.23 voti favorevoli, N.zero contrari e con l'astensione del consigliere ZAMBON Piero Orlando;

DELIBERA

1) Di riassumere la gestione dei servizi socio-assistenziali gestiti dall'U.S.S.L. N.48.

2) Di aderire alla Costituzione di Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

3) Di approvare lo schema di convenzione e di statuto allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sub. A) e sub. B), composti di n.11 e di n.30 articoli, per la formazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale.

4) Di trasmettere copia della presente una volta divenuta esecutiva all'U.S.S.L. N.48.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEL
CONSORZIO
INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
BIELLESE ORIENTALE**

L'anno fra i signori rispettivamente Sindaci pro tempore dei seguenti enti locali:
autorizzati alla stipula della presente convenzione in nome e per conto degli enti medesimi in forza della deliberazione a fianco di ciascun ente indicata:

PREMESSO

che gli enti sopracitati fanno parte dell'associazione dei comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali dell'USSL 48,

che i servizi socio-assistenziali sono stati attivati su tutto il territorio dei comuni sopraelencati ed in particolare si articolano in:

- assistenza ai minori
- assistenza ai portatori di handicap
- assistenza domiciliare
- educativa territoriale
- integrazione rette ed assistenza economica
- volontariato.

che gli enti locali suelencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicarne la qualità;

che la gestione associata é ritenuta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano sia per la dimensione del consorzio che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea di servizi in comuni confinanti e vicini;

che il prossimo accorpamento dell'USSL 48 di Cossato all'USSL 47 di Biella in forza della riforma sanitaria in atto, suggerisce di mantenere i servizi di cui trattasi nei medesimi ambiti territoriali di quelli già favorevolmente sperimentati;

che pertanto gli enti sottoscrittori del presente accordo intendono riassumere la gestione dei servizi socio-assistenziali, per gestirli in forma associata mediante consorzio intercomunale, che provvederà una volta costituito, ad accordarsi con l'USL competente, per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari;

che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una convenzione che sostanzi l'accordo tra gli enti e l'approvazione di uno statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consortisti:

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 Denominazione

I comuni stipulanti convengono di attribuire al consorzio la denominazione di "consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali del biellese orientale".

Art. 2 Fini

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell'associazione dei comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'USSL 48. Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica si prefigge di gestire servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale consistenti:

- a) interventi di assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) interventi di promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti;
- d) interventi previsti dall'art. 23 del D.P.R. 616/77;
- e) affidamenti a famiglie, nuclei parafamiliari e singoli;
- f) affidamenti inserimenti a servizi residenziali tutelari;
- g) integrazione rette;
- h) gestione diretta di servizi residenziali e semi-residenziali;
- i) attività delegate dalla regione.

Art. 3 Durata - Recesso

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio fino al 2030.

Tuttavia prima della scadenza convenzionale è possibile il recesso purchè sia presentata domanda al consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla fine dell'esercizio e approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta, apportando le consequenziali modifiche sia allo statuto che alla convenzione ed avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le deliberazioni con effetti permanenti.

Art. 4 Ammissioni di nuovi enti locali

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile è consentita l'adesione di altri comuni al consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che accettino integralmente le norme statutarie e della convenzione, secondo lo schema approvato dall'assemblea. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione a maggioranza dei componenti l'assemblea consortile, che approva le relative modifiche allo statuto ed alla convenzione.

Art. 5 Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun comune secondo l'ultimo censimento.

Ciascun comune partecipa al consorzio secondo le quote delle presente tabella:

COMUNE	POPOLAZIONE LEGALE	MILLESIMI
BIOGLIO	1084	17,064
BRUSNENGO	2048	32,240
CALLABIANA	170	2,676
CAMANDONA	441	6,942
CASAPINTA	461	7,257

COMUNE	POPOLAZIONE LEGALE	MILLESIMI
CASTELLETTO C.	755	11,885
CERRETO CASTELLO	568	8,942
COSSATO	15329	241,310
CROSA	343	5,400
CURINO	505	7,950
LESSONA	2301	36,223
MASSERANO	2287	36,002
MEZZANA	747	11,759
MOSSO S. MARIA	1749	27,533
MOTTALCIATA	1313	20,669
PETTINENGO	1702	26,793
PIATTO	507	7,981
PISTOLESA	164	2,582
QUAREGNA	1295	20,386
ROASIO	2495	39,277
SELVE MARCONE	113	1,779
SOPRANA	940	14,798
STRONA	1217	19,158
TRIVERO	7327	115,342
VALDENGO	2434	38,316
VALLANZENGO	262	4,124
VALLE MOSSO	4353	68,525
VALLE S. NICOLAO	1206	18,985
VEGLIO	706	11,114
VIGLIANO	8297	130,612
VILLA DEL BOSCO	405	6,376
TOTALI	63.524	1000

Art. 6 Trasmissione atti agli enti consorziati.

A tutti i comuni facenti parte del consorzio debbono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla loro esecutività definitiva:

- a) le deliberazioni di approvazione del bilancio;
- b) le deliberazioni di approvazione del conto consuntivo;
- c) le deliberazioni di approvazione dei programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
- d) tutte le deliberazioni che la maggioranza dell'assemblea disporrà di trasmettere ai comuni consorziati.

Agli effetti dell'art. 25 della legge n° 142/90 si considerano fondamentali gli atti di cui alle lettere a), b), c);

Art. 7 Consultazione ed informazione

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richiedano componenti dell'assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

Art. 8 Oneri finanziari

Il consiglio di amministrazione può avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n° 131.

Art. 9 Garanzie

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti associati.

Si conviene che ciascun ente consorziato può sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente, deve pervenire all'ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

Art. 10 Successione

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso dell'associazione dei comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali dell'USSL 48, succede il nuovo consorzio.

Il consorzio fa propria la pianta organica funzionale dell'USSL 48 e il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

Il consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al servizio socio-assistenziale dell'USSL 48.

Art. 11 Gestione nel periodo transitorio

La costituzione del consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

La gestione dei servizi socio-assistenziali da parte degli organi dell'USSL 48 sarà mantenuta sino all'elezione degli organi del consorzio nominati ai sensi dello statuto.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE

SCHEMA DI STATUTO

CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Denominazione e natura del Consorzio

I Comuni di BIOGLIO, BRUSNENGO, CALLABIANA, CAMANDONA, CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, CERRETO CASTELLO, COSSATO, CROSA, CURINO, LESSONA, MASSERANO, MEZZANA M.GO, MOSSO SANTA MARIA, MOTTALCIATA, PETTINENGO, PIATTO, PISTOLESA, QUAREGNA, ROASIO, SELVE MARCONE, SOPRANA, STRONA, TRIVERO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLEMOS=SO, VALLE SAN NICOLAO, VEGLIO, VIGLIANO, VILLA DEL BOSCO, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione si costituiscono in consorzio ai sensi dell'Art. 25 della legge 8 giugno 1990, n°142, che assume la denominazione di "CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE".

Nel Consorzio possono entrare a far parte altri enti locali.

Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione a maggioranza dei componenti l'assemblea consortile

Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti dotato di autonomia gestionale.

Art. 2 Finalità

Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono di gestire le attività ed i servizi socio-assistenziali consistenti in:

- a) interventi di assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) interventi di promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti;
- d) interventi previsti dal'art. 23 del D.P.R. 616/77;
- e) affidamenti a famiglie, nuclei parafamiliari e singoli;
- f) affidamenti a servizi residenziali tutelari e inserimenti;
- g) integrazioni rette
- h) gestione diretta di servizi residenziali e semi-residenziali;
- i) attività delegate dalla regione.

Art. 3 Durata

Il consorzio durerà fino all'anno 2030.

Art. 4

Sede

Il consorzio ha sede legale in Cossato.

**CAPO II°
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI
GESTIONE.**

Art. 5

Gli Organi

Sono organi del consorzio:

- L'assemblea consortile;
- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente del consorzio;
- Il direttore.

Art. 6

L'Assemblea: composizione

L'assemblea è composta dal sindaco o suo delegato, di ciascun comune aderente al consorzio.

La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.

Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e conseguentemente in misura proporzionale esercita il voto in assemblea, in relazione alla popolazione legale residente.

Art. 7

Funzionamento

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del presidente o per deliberazione del consiglio di amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, nel qual caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la convocazione dell'assemblea il presidente provvederà ad inviare ai componenti l'avviso di convocazione da recapitare al domicilio almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel caso di convocazione ordinaria e 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei rappresentanti detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'assemblea.

In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative e dei componenti dell'assemblea.

Art. 8

Competenze

L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

In particolare compete all'assemblea:

- 1) Nominare il presidente, il vice-presidente del consorzio, scelti nel proprio seno, e tutti i membri del consiglio di amministrazione.
- 2) Nominare il direttore.
- 3) Pronunciare le decadenze dei componenti il consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge.
- 4) Nominare i revisori dei conti.
- 5) Determinare le indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio.
- 6) Approvare i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, approvare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e i conti consuntivi.
- 7) Deliberare la contrazione di mutui, piani finanziari.
- 8) Approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile.
- 9) Deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni.
- 10) L'approvazione di convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi.
- 11) Accettare nuove adesioni e determinarne le condizioni.
- 12) Approvare atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi ed agli effetti del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n°142, atti fondamentali.

Art. 9

Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese.

Alle sedute dell'assemblea partecipa di norma il segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

Art. 10

Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si compone di n°5 consiglieri compreso il presidente ed il vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea nella sua prima adunanza, gli eletti devono avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti dell'assemblea con tre separate e successive votazioni.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Art. 11

Competenze

Il consiglio di amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente o del direttore.

Al consiglio di amministrazione compete altresì:

- 1) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi.
- 2) Approvare provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale.
- 3) Deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.
- 4) Approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.
- 5) Stipulare con l'USL gli accordi per la gestione delle attività a rilievo sanitario.
- 6) Adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 12

Adunanze e deliberazioni

L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.

Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio si riunisce per decisione del presidente ordinariamente in base alle esigenze, o a richiesta di almeno tre consiglieri.

Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 13

Il Presidente del Consorzio

Il presidente del consorzio è l'organo di raccordo tra assemblea e consiglio di amministrazione e coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del consorzio.

Il presidente del consorzio:

- 1) Convoca l'assemblea consorziale compilando l'ordine del giorno
- 2) Convoca il consiglio di amministrazione fissando l'ordine delle discussioni.
- 3) Ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto.
- 4) Dispone l'istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione.
- 5) Presiede le adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione firmandone i relativi verbali in unione al segretario del consorzio.
- 6) Sovrintende e vigila l'andamento amministrativo del consorzio.
- 7) Sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
- 8) Firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione in unione al segretario ed al responsabile dei servizi di ragioneria ove esista.
- 9) Presiede le gare di appalto e stipula i contratti deliberati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

10) Può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio.

11) Convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.

Art. 14

Vice-Presidente

Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente.

Art. 15

Rimborso spese

Agli amministratori dell'organo esecutivo, possono essere concesse le indennità di carica e di presenza con apposita deliberazione annuale dell'assemblea consorziale.

Resta comunque a carico del consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopralluoghi disposti o dall'assemblea consorziale o dal consiglio di amministrazione.

Al presidente, al vice-presidente ed ai membri del consiglio spetta, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla legge dello stato.

CAPO III°

ORGANI GESTIONALI. STRUTTURE ED UFFICI

Art. 16

Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico.

Art. 17

Segretario

Il segretario di uno degli enti locali facenti parte del consorzio, è segretario del consorzio.

Il segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio.

Il segretario cura l'istruttoria delle pratiche corredandole dai rispettivi pareri, cura la redazione dei verbali delle sedute, roga i contratti del consorzio, solo se segretario comunale.

Art. 18
Direttore

Il direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del consorzio.

Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, secondo principi di efficacia e di efficienza.

Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del direttore.

Il direttore:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al consiglio di amministrazione;
- c) dirige il personale;
- d) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;
- e) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento.
- f) controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento;
- g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente.
- h) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, con voto consultivo.

CAPO IV°
FINANZE E CONTABILITA'

Art. 19
Bilancio

Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Art. 20
Relazione previsionale e programmatica

La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

Art. 21
Mezzi finanziari

Il consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:
- quote di partecipazione degli enti consorziati.

- conferimenti disposti dalla regione.
- entrate dall'applicazione di tariffe agli utenti.

Qualora il consorzio non riesca a finanziare con le entrate provenienti dalle tariffe e dai conferimenti disposti dalla regione le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 22

Conto consuntivo

Il conto consuntivo della gestione del consorzio è approvato dall'assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il direttore deve presentare al consiglio di amministrazione il conto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 31 marzo.

Il conto deve essere successivamente trasmesso ai revisori, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il conto con la relazione dei revisori viene rimesso all'assemblea nei termini di cui al precedente primo comma.

Art. 23

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 24

Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta dei voti. Il collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti e ragionieri, dei quali, almeno uno che funge da presidente, dovrà essere scelto dal ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze. Il regolamento stabilisce le modalità di revoca e decadenza dei revisori, nonché i compiti.

CAPO V° PARTECIPAZIONE

Art. 25

Pubblicazione delle deliberazioni

Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedono la

pubblicazione, vengono affissi in apposito spazio destinato ad "albo delle pubblicazioni" nella sede del consorzio e contestualmente nell' "albo pretorio" del Comune sede del consorzio.

Art. 26

Accesso e partecipazione

L'assemblea consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del consorzio è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del consorzio.

Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio. A tal fine il consorzio si impegna a;

-assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;

-promuovere, e se richiesto partecipare ad assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

CAPO VI°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Funzioni normative

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 28

Disciplina per la fase costituente

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il consorzio, il sindaco del comune sede del consorzio provvede a convocare la prima seduta dell'assemblea per la nomina del presidente del consorzio e del consiglio di amministrazione, con l'assistenza del segretario generale dello stesso ente.

Art. 29

Successione e disciplina transitoria

Il consorzio fa propria la pianta organica funzionale dell'USSL 48 e il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali. Il consorzio prende

altresi in carico tutto il materiale inventariato in capo al servizio socio-assistenziale dell'USSL 48.

Il consorzio con la sottoscrizione della convenzione subentra all'USSL 48 per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo si applicano in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dall'USSL, o quelle del comune sede del consorzio.

Art. 30

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n° 142, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

C I T T A' D I C O S S A T O

(Provincia di Vercelli)

UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione e statuto Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti;

Non ravvisando aspetti specificatamente tecnici nella proposta di deliberazione in oggetto;

Rilevato che non sussistono motivi per la formulazione di rilievi;

Per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione in oggetto esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

Cossato, li' 17.5.1993



IL SEGRETARIO GENERALE
(MARCUSI Dott. Paolo)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

[Handwritten signature]



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

QUESTA DELIBERAZIONE

- viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21.06.93 al 06.07.93 ai sensi dell' art.47 della Legge 8 giugno 1990, Numero 142.

Dalla residenza comunale addi' 21.06.93

Il Segretario Generale



[Handwritten signature]

PERVENUTA ALLA SEZIONE DECENTRATA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI BIELLA IN DATA 25-6-1993 AL N. 3804.....

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.46 della Legge 8 Giugno 1990, numero 142.

li 19.06.1993 19...

Il Segretario Generale



[Handwritten signature]

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21.06.93 al 06.07.93 a norma dell'art.47, della legge 8 Giugno 1990, numero 142.

Addi' -7 LUG. 1993

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale



[Handwritten signature]